

UFFICIO REGIONALE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
SEZIONE DISTACCATA DI ALESSANDRIA**AVVISO DI CONCORSO****per assegnazione di Rivendita ordinaria di Generi di Monopolio da istituirsi nel comune di CASALINO****I - OGGETTO E CONDIZIONI**

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato, riconoscendone l'utilità e l'opportunità nell'interesse pubblico, ha deciso l'istituzione di una nuova rivendita nel Comune di **CASALINO** e all'uopo viene bandito, con il presente avviso, l'apposito concorso per la nomina del gerente provvisorio dell'esercizio, previsto dall'art. 21 della Legge 22.12.1957, n. 1293, dall'art. 50 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 e della Legge 14.10.1960, n. 1219.

La zona nella quale deve essere ubicato il nuovo esercizio è così delimitata: **"TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA FRAZIONE ORFENGO NEL COMUNE DI CASALINO (NO)".**

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che possano disporre di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – sezione distaccata di Alessandria:

- a) - profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, ovvero, in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli; il concorrente che rientra in questa categoria avrà diritto all'assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di profugo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;
- b) - invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge;
- c) - decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c). Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria, sarà preferito nell'ordine che segue:

- 1) chi assomma almeno due dei titoli di cui alle lettere a) b) e c);
- 2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
- 3) chi può disporre del locale riconosciuto preferibile, per il funzionamento della rivendita, secondo le disposizioni emanate dall'Amministrazione.

Il locale proposto deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a mt. **200** dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. I locali saranno presi in esame allo stato in cui si trovano alla data di scadenza del presente bando.

Quelli di nuova costruzione, per essere presi in considerazione, devono essere completi nelle loro strutture anche se non sono ancora rifiniti o pavimentati.

Il vincitore del concorso verrà nominato gerente provvisorio della nuova rivendita e dovrà sottostare ad un periodo di esperimento di un triennio, trascorso il quale, ed a seconda dei risultati conseguiti, la rivendita, a giudizio discrezionale dell'Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – sezione distaccata di Alessandria, potrà essere istituita definitivamente o soppressa.

Qualora, allo scadere del periodo suindicato, la rivendita, aperta in via di esperimento, venga definitivamente istituita, il gerente provvisorio potrà conseguire l'appalto ovvero l'assegnazione diretta sempre quando abbia ininterrottamente provveduto, senza aver dato luogo a rilievi, alla gestione della stessa.

II - TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso occorre far pervenire entro il **31/01/2011** a questo Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – sezione distaccata di Alessandria domanda su carta da bollo da €. **14,62** la quale deve contenere le seguenti dichiarazioni fatte sotto la personale responsabilità del concorrente:

- 1) generalità, luogo e data di nascita, domicilio del concorrente e sua sottoscrizione;
- 2) ubicazione del locale nel quale si intende installare la rivendita, precisandone la via ed il numero civico o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci;
- 3) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate al paragrafo I, precisando, se profugo, il territorio di provenienza e, ove già intestatario di rivendita di generi di monopolio, anche gli estremi della relativa licenza o del documento ufficiale in base al quale può comprovare tale qualifica;

4) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta s'intendono il coniuge, i figli (limitatamente ai figli di età minore ed a quelli maggiori ancora a carico o permanentemente inabili al lavoro) ed i genitori, tutti conviventi; il riconoscimento del carico di famiglia diretta del concorrente verrà effettuato secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti dello Stato.

5) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, e nella situazione di cui all'art. 5 della L. 23.7.80, n. 384, e che s'impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/57.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 3) sono richieste a pena di nullità della domanda.

III - DECISIONE

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – sezione distaccata di Alessandria.

Il concorrente che in base alle dichiarazioni rese nella domanda sarà riconosciuto provvisto di titoli prevalenti dovrà esibire, *nel termine perentorio di giorni 30 dall'invito fattogli da questo dell' Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – sezione distaccata di Alessandria*, i seguenti documenti:

a) - documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale viene effettuata l'assegnazione e cioè:

1) se profugo già intestatario di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza: attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal Prefetto della provincia di residenza, nonché licenza in originale o in copia autenticata o fotografica oppure altro documento ufficiale, con esclusione di atti di notorietà, integrati da: certificato di morte del profugo e stato di famiglia, se il concorrente è coniuge o figlio del profugo già titolare di rivendita. Il concorrente dovrà inoltre esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che egli non ha conseguito nel territorio nazionale il conferimento di una tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualifica di profugo già intestatario di rivendita. Qualora trattasi di coniuge o figlio di ex titolare, in detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere altresì precisato che del beneficio anzidetto non ha usufruito altro appartenente allo stesso nucleo familiare;

2) se invalido o vedova di guerra o appartenente a categoria equiparata per legge: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata, ovvero apposito certificato rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di Guerra o dalle Amministrazioni di provenienza; oppure dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) se decorato: brevetto di decorazione al valor militare in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;

4) se invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

I documenti di cui ai numeri precedenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15;

b) - il certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria attestante che l'aggiudicatario non è affetto da malattie infettive o comunque contagiose alla pubblica salute e che è stato sottoposto con esito negativo, ad accertamento sierologico, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 25.7.1956, n. 837;

c) - documento comprovante la piena disponibilità, a nome del concorrente, del locale offerto e propriamente:

1) se trattasi di locazione o sub-locazione: contratto debitamente registrato del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;

2) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato.

IV - DECADENZA

decade dall'assegnazione della rivendita:

- a) - chi non produca i documenti richiesti nel termine assegnato;
- b) - chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero;
- c) - chi non sia comunque in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
- d) - chi rinunci all'assegnazione prima dell'immissione in servizio.

V - NOTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVENDITA

Ciascun concorrente riceverà notizia dell'assegnazione della rivendita, attraverso notifica fatta da messo comunale nel proprio domicilio, e della integrale deliberazione dell' Ufficio Regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta – sezione distaccata di Alessandria che comprenderà anche la graduatoria dei concorrenti.

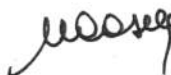
Verificandosi decadenza dell'assegnatario, per uno dei casi previsti al paragrafo IV la rivendita sarà assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti compresi nella graduatoria, ai quali sarà parimenti notificato il nuovo provvedimento.

VI - PROPOSIZIONE DEI RICORSI

Contro il presente bando è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Economia e delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla data di affissione dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Alessandria, 18/11/2010

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Fabio PACELLA



MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta da bollo)

Io sottoscritto chiedo di partecipare al concorso per l'assegnazione di una rivendita generi di monopolio da istituirsi nel Comune di **CASALINO** e pertanto dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

- 1) che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in Via..... n.... del Comune di ove intendo ubicare l'istituenda rivendita e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt.6 e 18 della Legge 22.12.1957, n.1293[1] o nella situazione di cui all'art.5 della Legge 23.7.1980, n.384[2], obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa d'incompatibilità prevista dagli artt.7 e 18 [3] della Legge 22.12.1957, n.1293;
- 2) di appartenere alla categoriain quanto(precisare la categoria e il titolo);
- 3) di avere il seguente carico di famiglia diretta:

FIRMA (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del concorrente)

[1] Ai sensi del combinato disposto dagli artt.6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1- sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2- non abbia la cittadinanza comunitaria;
- 3- sia inabilitato o interdetto;
- 4- sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5- non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6- abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7- abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino;
- 8- abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9- sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

[2] Ai sensi dell'art.5 della Legge 23 luglio 1980, n.384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

[3] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1- presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
 - 2- eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque adetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;
- L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall' Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.